STATUTO DÎ SEGONZANO

REGOLE,
ORDINI, STATUTI, TRANSAZIONI, E CONVENZIONI

DELLA

Giurisdizione, e Communità

DI

SEGONZANO.

REGOLE, ED ORDINI

STatuti, che nel governare il Commune, e ben publico osservano le Communità, ò Regole delle Terre, e Villaggj communemente di questi Paesi cavati dal Statuto della Città, e Communità di Trento dal libro secundo de Sindicis di Latino in Volgare tradoti hor da me Innocenzio, acciò li Sudditi della Regola di Segonzano, e Giurisdizione si sappino ben governare.

Perche all'Officio di Sindici della Città di Trento, quali dependono dalli magnifici Consoli, che regono le cose, e cause delle Communità, simile puol esser l'officio delli Regolani, ò giurati, ò soprahuomini d'un Commune de Villaggj, o Terre esteriori nel governare le cose della Communanza, o Commune, e provedere a quelle controversie, o cause Civili solo, che non al Foro della Superiorità Contentioso; mà all'occhio si vedono, e debbensi decidere summariamente da deti Sindici di Trento, secondo li Capitoli, ed ordini del Statuto della Città in tutto il secondo Libro de Sindicis, come ivi dice il Procmio, ed il Capitolo primo. Per tanto a me Innocenzio da Prato Signore di Segonzano con gl' altri Signori Consorti miei Consanguinei diletti, acciò un simile officio di Regolani, ò Giurati, o sopra Huomini della Regola, e Communità delli Sudditi del Castello nostro, e Signoria di Segonza-

gonzano possino per l'avuenire essere ben governate meglio, e provisto a tante, e tali controversie summariamente chiaramente,e specialmente alle cause, che all'occhio si vedono, come di sopra, e parso molto buon' opera, anzi necessaria registrare quì dal Statuto di Trento, e Libro de Sindicis, di Latino in Volgare, acciò tali ordini, e plebisciti possino dalla plebe, e sudditi tutti esser' intesi, saputi, ed osservati. Se la Maestà Cesarea del Sagro Imperatore hà espressamente ordinato, che le leggi debbansi da tutti esser' intese, acciò si osservino le cose permesse, e si schiffino le vietate, quanto più le leggi municipali particolari d'una Communanza, ed ordini popolari debbansi da tutti nella Volgare lingua esser saputi, ed intesi che per questo propriamente si nominano Plebisciti dalle leggi. E perche tali, nè tanti provisioni, o ordini nè tutti li Capitoli del detto Libro della Administrazione, o Governo del ben publico della Città, e de' suoi Magnifici Sindici non occorrono, nè fanno bisogno per il semplice governo di un commune di Ville, nè per tali suoi Regolani, o Soprahuomini; mà solamente. Al quanti. Per tanto io ne hò fatto dal detto Libro de Sindicis la presente scielta delli più occorrenti, ed importanti Capitoli, tradotti di Lattino in Volgare, come segue.

DI SINDICI LIBRO II.

CAPITOLO II.

Delli danni dati dalli Bestiami in le Vigne, Arbori, e Possessioni.

I. ITem noi statuimo, ed ordiniamo, che li Sindici procurino che se alcuna bestia granda, o piciola mangiarà overo guastarà le Vigne altrui, o altri Arbori che fanno frutto, o à Salgari, o Stropari, siano pagati carentani otto per il padrone delle bestie, overo dal pastore, se il padrone non si potrà convenire dalli Sindici della Communità di Trento: per qualunque pie di Vigna, o Arbor, o Salgaro, o Stropar, mangiato, o rovinato dal giorno, e se sarà danneggiato la notte, pagherà il dopio, e refaci il danno al danneggiato secondo la stima di huomeni dabene nel dopio, e si dia fede a un solo testimonio di buona fede, ed opinione, overo anche si credi al danneggiato col giuramento se è di buona fama, overo si credi al Saltaro se dirà aver visto le dette bestie nella Possessione danneggiata; má se sarà ritrovata quella bestia nelle biave, o nelle Vigne, in qualche horto paghi carantani otto per ciascheduna bestia, se sarà grande, e se piciola paghi per ciascheduna carantani quattro se sarà di giorno, e se di notte, paghi il dopio, e refare il danneggiato,

e si

e ſi credi come di ſopra. Se ſi ritroverà beſtie danneggiare nelli Prati d'altri paghi carentani quattro per cadauna beſtia grande, ſe ſarà piciola paghi carantani due, e queſto ſe ſarà nel dì, e ſe ſarà di notte paghi il dopio, nelli quali Prati ſia ſolamente lecito paſcolar dal primo d'Ottobre ſino alli dodeci incluſive del meſe d'Aprile, acetuando però li Broili, e gl' altri luoghi che ſi ſegano trè volte all' anno nelli qualli nè anche han lecito paſcolare. Le qual pene ſiano la mettà applicate alla Communità, e la mettà al acuſatore, e che li Sindici ſijno obligati far ragione alla Communità ſotto pena del dopio, e ſi credi come di ſopra, e ſe per ſorte non ſi poteſſe il padrone della beſtia per Sindici convenir con ragione, all' hora il fameo delle beſtie poſſi eſſer caſtigato nella pena come di ſopra, e che il danneggiato poſſi ſenza danno pigliar la beſtia, che l'ha danneggiato, e ritenerla tanto che ſarà ſodisfato del danno.

Ed il Saltar, overo padron della robba, trovando in qualonque Poſſeſſione un porco, o capra, ò aſino, poſſi ſenza pena ammazzarli, contuttociò ſia anco obligato il padrone dell' animale ſodisfare il danno al danneggiato, e la pena alla Communitá, non oſtante alcuna uſanza di paſcolare avanti queſta oſſervata ſino alla Feſta di San Giorgio, la qual uſanza ſe intende annularſi eſpreſſamente per queſto Statuto. E così per l'avvenire vogliamo, che ſia prohibito, non oſtante alcuna uſanza, che niu-

no

no con bestie grosse, come sarebbe bovi, asini, vache, cavalli, capre intri nelli Vignali, over Possessioni d'altri, dalli dodeci del mese d'Aprile inclusivè, sino alle Calende d'Ottobre, cioè fino alli primi d'Ottobre sotto le antedette pene, eccettuando pecore le quali possino pascolar nelli Vignali fatte le Vendemie, e nelle possessioni, che non sono seminate, e che il Saltar fatta la denonzia sia obligato avvisar il padrone, al qual è stato danneggiato, sotto pena di perder la sua parte della condananza.

Delli huomeni, che non possono tenir bestie nelli pascoli della Communità oltre un dì.

CAPITOLO VI.

II. ITem noi statuimo, ed ordiniamo, che procurino, che niuno ò sia forestiero ò terriero ardisca ò pressumi tenir alcuna bestia da carne, sia di condizion si voglia, eccettuando porci nelli communi di Trento, e nelle sue pertinentie, oltre un dì, & una notte, salvo che se quelle bestie volesseron ammazzar, e vendere alla beccaria di Trento, possino senza pena tenerle, e pascolare, riservando anche, che li Cittadini possino per suo uso tenirle, e pascolare, e quello che contrafarà paghi per ciascheduna bestia bovina carentani quarantâ, e per piccola paghi carentani otto: la qual pena la metà sia applicata alla Communità, e l'altra metá all' accusatore, e si credi come di sopra.

Che

Che li forestieri non debbino con qual si voglia bestia pascolar nelli Communi di Trento.

CAPITOLO VII.

III. ITem noi statuimo, ed ordiniamo che procurino, che niuno forestiero con niuna bestia sia di che sorte si voglia, ardisca ò presuma pascer, over pascolar nelli Communi di Trento, oltre un dì, ed una notte, come di sopra è detto, sotto pena di carentani quaranta per cadauna bestia bovina, e carentani otto per ogni picciola; la qual pena la mità sia applicata come sopra, salvo, ed eccetto che quelli della Diocese di Trento, che sono consueti il tempo delle fiere pascolare con le sue pecore sopra quelli Communi, questi possino senza alcuna pena pascolare con le sue pecore sopra li antedetti Communi dalla Purificazione della Madonna sino alla Festa di San Giorgio, secondo però la volontà delli Consoli, Provveditori, e Cittadini di Trento. E non ardiscano in detto tempo sopra li divisi pascolare sotto l'antedetta pena, e si credi come di sopra, ed la pena sia applicata come sopra.

Di

Di quelli che vendono il Vino a mossa, e tengono falſe miſure.

CAPITOLO XXXII.

IV. ITem noi ſtatuimo, ed ordiniamo, che ciaſcheduna perſona che vende Vino alla menuta nella Città territorio, e diſtretto di Trento, ſia obligato, e debbi miſurare, e vendere con giuſta miſura commune di Trento, e non con bichieri, e dar buona, e giuſta miſura, e quello che contrafarà ſia caſtigato, e condannato per ciaſcheduna volta che averà contrafatto in carentani due, e ciaſcheduno ſia l'accuſatore, e abbia la metà della pena, e ſe l'accuſatore ſarà officiale giurato gli ſia creduto, e ſe non ſarà official giurato, ſi credi con il giuramento, e ſi credi a un teſtimonio ſolo.

Delli Bettoglieri, ed altre perſone, che vendono Vino alla minuta, e che tengono ſcarſe miſure.

CAPITOLO XXXIII.

V. ITem noi ſtatuimo, ed ordiniamo che ſe alcuno Bettogliere ò Bettogliera, overo venditor di Vino alla minuta ſarà ritrovato tenir nella ſua Bettola falſa miſura in dar Vino ſia caſtigato, e condannato in cinque lire di monetta Trentina, ed applicarli alla Communità per

ogni volta , che ſarà ritrovato , e ciaſcheduno poſſi acuſar, e abbi la metà della pena predetta , e ſi credi al official giurato , e ſe l'accuſatore non ſarà official giuriato ſi credi a quello con giuramento , ſe ſarà di buona fama, overo ſi credi a un teſtimonio di buona fede.

Delli Bettoglieri che tengono boccali , e ſtagnate minori della commune meſura .

CAPITOLO XXXIV.

VI. ITem ſtatuimo, ed ordiniamo , che ſe alcun Bettogliere, e ciaſcheduno che vende Vino alla minuta , tegneranno nella ſua bettola alcuna copa ò bichiero di minore miſura commune di Trento ſia condannato in carentani due per ogni uno , e per ogni una volta applicadi alla Communità, e ciaſcheduno ſia l'accuſatore , abbi come ſopra.

Che li Molinari non debbano pigliar oltre la ſua moltura conſueta.

CAPITOLO XXXXVI.

VII. ITem noi ſtatuimo, ed ordiniamo, che li Molinari non debbano pigliar moltura de biade ſia di chi voglia, oltre quello che è affermato e ſtatuito, cioè di ſedeci l' uno, e quello che contrafarà per cadaun, e cadauna volta che

ſarà

ſarà contrafatto ſia condannato in carentani vintiquattro, applicadi al Commun, e ciaſcheduno ſia l'accuſatore, e abbi parte del detto bando, e ſe non potrà paghar, ſia poſto in berlina, e rimanghi ad arbitrio delli Sindici, e ſi credi al querelante col giuramento, ſe ſarà di buona fama, e opinione, e ancoſi al querelante come di ſopra, ſe dirà la farina eſſer deſtrutta, ed il Molinaro refaci detta farina, e per la terza volta, che ritrovato in fallo ſia ſcovato, e privato del ſuo eſercizio di maſnar.

Che li Molinari ſiano tenuti à maſnar a tutti quelli, che ſi ricercano.

CAPITOLO XXXXVII.

VIII. ITem noi ſtatuimo, ed ordiniamo, che ogni Molinaro, che ſarà da qualunque perſona ricercato, ſia obligato doppo il terzo dì, che ſarà dimandato a maſnar, anche che foſſe ſolamente mezzo ſtar di biada da maſnar, e queſto ſotto pena di carentani quaranta la qual pena ſia applicata l'amità alla Communità, e l'altra mità all'accuſatore, tante volte ſará da eſſer comeſſà, e levada, quante ſarà contrafato, e ſi credi a quello, che vuol dar a maſnar col ſacramento.

Che ogni Capo di massaria sia obligato à sentir Messa ogni festa grande nella Chiesa Cattedrale.

CAPITOLO L.

IX. ITem noi statuimo, ed ordiniamo, che ogni Capo di massaria maschio, e femina sia obligato sotto pena di carentani otto, li trè giorni festivi della Natività, nella Festa della circoncisione, delle Pentecoste, della Resurrezione del Signore, della Ascensione, le quattro Feste della Beata Vergine, tutte le Feste degl' Appostoli, la Festa di Sant' Vigilio, e Santa Massenza, ed ogni Domenica la mattina almeno una Messa sentir nella Chiesa Cattedrale, e le dette pene siano applicate alla fabrica di essa Chiesa.

Che le misure si tenghano giuste.

CAPITOLO LI.

X. ITem noi statuimo, ed ordiniamo, che ciascheduna persona debbi aver, e tener giusti bichieri, orne, brente, stari, mozi, galede, quartaroli, stari dall' oglio, e stari, e quarte dalla biada, e della sale, passi passeti, ed ogni altra mesura, stadere, pesaroli, piombi, pesi, lire, onze, balanze, ed ogni altra pesa, ne debbino mesurar, nè pesar, se non saranno

bolate con il bollo della Communità ò di Sindicis ò de altri de loro, e quello che contrafarà, e tenirá falſa meſura ò peſo, averà, e darà, paghi lire dieci di danari de Trento per ogni volta, la qual pena l'amità ſia applicata alla Communità, e l'altra parte all'inventor, overo accuſator, la qual pena ſe non potrà pagar quello, che in eſſa incorrerà, ſia poſto in fondo di Torre, ed ivi ſtia per trè meſi.

Che non ſi tenghi appreſſo il pericolo del foco, ne ſarmente nè ſtrami, nè paglie.

CAPITOLO LII.

XI. ITem ſtatuimo, ed ordiniamo, che niuno non debbi in alcuna caſa nella qual fà foco, tenir appreſſo, e circa, overo ſopra il foco tenir ſarmenti, paglie, feno, e ſtrami, e coſe ſimili dalle quali facilmente poſſa naſcer rovina de foco, e quello che contrafarà paghi lire cinque alla Communità, per cadauna volta. E che li Sindici, e Proveditori della Città debbino ſpeſſe volte aver l'occhio alle predette coſe, e procurino, che ſe vadi a veder per le caſe, e luoghi pericoloſi al foco.

Che non ſi porti pali ſopra le ſpale, fori delle Vigne.

CAPITOLO LIII.

XII. ITem noi ſtatuimo, ed ordiniamo, che niuno doppo che le Vigne ſono podate, e palificade, non debbi, nè palli, nè late delle Vigne, ò ſiano proprj, ò d'altri, pigliar, nè a vender, nè da portar a caſa, ſino ad altro tempo, che ſi poda, ſe anco aveſſe licenza dal padrone del Vignal, la qual non puol dar, e quello che contrafarà paghi ogni volta delli ſuoi palli carentani quattro alla Communità, e ſe ſono d'altri, e ſia dal dì paghi carentani otto, ſe ſarà di notte paghi il dopio, e refaci il danno al danneggiato, la qual pena l'amità ſia applicata alla Communità, e l'altra metà all' accuſatore. E nelli premeſſi abbino a procurar, e proveder li Sindici, ed i loro officiali, e ſi credi al Saltar, overo a un teſtimonio di buona fama, ed opinione, e ſi credi anco al danneggiato, ſe giurerà lui aver viſto, e che li guardiani delle porte ſiano obligati di tor, e pigliar ſimile legne alle porte, ſotto pena del dopio, e ſe pigliaranno le legne abbiano l'amitá della pena ſopra impoſta.

Delle Uve rubbate, e tolte dalli vignalli, e lochi d'altri ſenza licenza del Padrone.

CAPITOLO LIV.

XIII. ITem noi ſtatuimo, ed ordiniamo, che quello il quale ladroneſcamente dalli vignalli d' altri, overo orto, ò altre poſſeſſioni, Uva, ò altri frutti piglierà, paghi carentani quattro per ogni Uva nel dì, nella notte il dopio, e ſimilmente groſſi quattro per ogni pomo, ò pero, ò figo, e refaci il danno al danneggiato, la qual l'amità ſia applicata come ſopra, e ſe non averà da paghar, overo non potrà, ſia poſto alla berlina per un dì, e ſi credi come di ſopra, e detto delli palli. Se anche in una volta piglierà dieci Uve, pomi, peri, ò fighi, paghi lire cinque, e per la ſeconda volta, paghi lire dieci di bona moneta, e per ogni volta ſia meſſo alla berlina; Mà ſe il luogho ſarà circondato da muri, ò di ceſe all' ora incorra nella penna doppia antedetta, nè ſi credi al padrone del luogho proteſtando lui aver dato licenzia avanti il fatto, ſe non giurerà lui aver dato la licenzia.

Delli Saltari che robbano le Uve.

CAPITOLO LV.

XIV. ITem noi ſtatuimo, ed ordiniamo, che ſe qualche Saltar delle Vigne ladroneſcamente rub-

rubbaſſe Uve, ò altri frutti, e quelli, ò quelle venderà, ò donerà maliciosamente eſſendo nella ſaltaria paghi carentani dodeci, per ogni Uva, e per ogni pomo, pero, figo alla Communità ſe de dì, ſe di notte paghi il dopio, e refaci il danneggiato nel dopio, e ſe non potrà paghar ſia poſto in berlina, ed ivi rimangha al arbitrio delli Sindici, e Conſoli, ſecondo che ricerca il delitto, e ſe inſieme in una volta robbarà dieci Uve, pomi, fighi, o peri, paghi come nel proſſimo Statuto, e ſia poſto in berlina e ſia bandito per cinque anni, e la pena ſia duplicada, ſe ſaranno luoghi circondati, nè ſi credi al padron della licentia, come di ſopra nel proſſimo Statuto. Item, è ſe il Saltar non provederà diligentemente, è ricercarà quelli, che fanno danno ò fraude nella ſua, ò altra Saltaria, ſia condannaro in carentani vintiquattro, e reſtituiſca il danno al danneggiato nel dopio, e ſe non potrà paghar ſia poſto alla berlina, e ſi credi come di ſopra è detto delli palli, e ſe non ſaprà nominare il danneggiante, e non ſij in colpa, all' hora refaci ſolamente il danno al danneggiato.

Di quelli, che robbano erbe da mangiare, ô rave.

CAPITOLO LVI.

XV. ITem ſtatuimo, ed ordiniamo, che chi robberà rave, ò erbe da mangiar, o roſe, zei, e ſimili

mili dalle Vigne ò horti ſerati, pratti, o terre aliene paghi lire doi di Marano, ſe li frutti rubbati valeranno groſſi due, o manco degroſſi due; mà ſe valeranno più la pena ſia di quattro lire, e la berlina, ſe de dì, ſe di notte il dopio, e refaci al danneggiato nel dopio, e meſſo alla berlina, come ſopra, ed ogni uno poſſi accuſare, e abbi l'amità del bando, e ſi credi a un teſtimonio di bona fama, ed opinione, e ſi credi come di ſopra delli palli.

Di quelli che tagliano le ſtropaje d'altri.

CAPITOLO LVII.

XVI. ITem noi ſtatuimo, ed ordiniamo, che ogni uno che taglierà, o romperà, ò bruſcarà le ceſe, ſpini ò ſeche, ò verde. Quelle porterà via paghi mezzo Ragneſe, nel dì, nella notte il dopio, reſtituiſca il danno al danneggiato, e ſe non pagherà la pena incorſa ò non poſſi paghar, ſia poſto in berlina, e ſia tanto come ſopra, e ſi credi come ſopra de palli.

Di quelli che romperanno porte, overo ſeradure de horti ſerati.

CAPITOLO LVIII.

XVII. ITem ſtatuimo, ed ordiniamo, che ciaſcheduna romparà, ò levarà via porte al-

trui delli horti ſeraie, vignali, overo campi, ò ſeratura, ò ſerature, piglierà, paghi lire dodeci di bona moneta, ſe ſará nel dì, nella notte il dopio, e ſia poſto alla berlina, e ſia bolato, e ſtia nel bando per anni trè, e refaci il danno al danneggiato, e ſi credi come, e detto di ſopra delli palli.

Di quelli che ſaranno ritrovati nelli horti, ò ſeraie d'altri.

CAPITOLO LXL.

XVIII. ITem ſtatuimo, ed ordiniamo, che ſe alcuno ſarà ritrovato nelli horti, prati, ſeraie, over vigne ſerate al tempo dell' uva, nel qual tempo ci ſiano dentro li frutti, herbe, ed in quelli andará ſenza licenza del padrone di dette coſe, o faci danno ò non faci, paghi alla Communità mezzo Ragneſe, e refaci il danno al danneggiato, e ſi credi come di ſopra delli palli.

Di quelli che rubbano legumi, ò biave fora delli horti d' altri.

CAPITOLO LX.

XIX. ITem ſtatuimo, ed ordiniamo, che ſe alcuno fora delli campi d'altri portarà legumi, ò biave d'alcuno, ſe la coſa rubbata arivarà a dodeci groſſi, ed in frá, paghi, ſe ſará dal dì

dì un Ragnese, e se di notte il dopio, e refaci il danno al danneggiato. Mà se passerà la summa de grossi dodeci, sia la pena lire dieci di Marano nel dì, e sia messo alla berlina, se di notte paghi il dopio, e oltre di questa sia bolatto, e si credi come sopra di palli.

Che niuno faci herba nelle Possessioni d'altri.

CAPITOLO LXI.

XX. ITem statuimo, ed ordiniamo, che niuna persona ardisca ò presuma far herba alcuna nelle Possessioni d'altri, sotto pena de grossi dodeci, per ogni fasso, e per ogni volta dal dì, se di notte il dopio, d'applicarsi al Comun, e se non potrà paghar, sia posto alla berlina, e stia per un dì, e si credi come sopra di palli.

Di quèlli che faranno panigali, ò meiare d'altri.

CAPITOLO LXII.

XXI. ITem statuimo, ed ordiniamo, che se alcuno farà, over torà fora delli campi d'altri panigali, ò meiare ò sorgali, se sarà de dì, paghi al Commun carentani dodeci, se di notte paghi il dopio, e se non potrá paghar sia posto alla berlina per un dì, e si credi come sopra di palli.

De'

De' Saltari che cometteranno fraude nella ſua ſaltaria.

CAPITOLO LXIII.

XXII. ITem ſtatuimo, ed ordiniamo, che ſe alcuno Saltaro ò di campagna, ò di vignali, ò de prati, cometterà fraude nella ſua ſaltaria, ò da alcuno piglierà precio, over dono per occaſſion di laſciar paſcolar beſtie ò far erba nella ſua ſaltaria, ò piglierà prezio, o dono ò per amore, o per qualunque altra cauſa, non accuſerà, o denuncierà il danno, e li donatori ſia condannato in trè lire de denari de Trento, ed ſi credi come ſopra di palli, e refaci il danno al danneggiato, nel dopio, e niente di meno ſia poſto alla berlina.

Di quelli che toranno herba, ò feno fora delli prati d'altri.

CAPITOLO LXIV.

XXIII ITem ſtatuimo, ed ordiniamo, che niuna perſona debbi far, nè tuor herba, nè feno in niuno prato d'altri, ò Poſſeſſioni, ſe non fuſſe nelli prati Communi, e quello che contrafarà paghi per ogni cargha, o faſſo, lire due de Marano, nel dì, nella notte il dopio, e refaci il danno al danneggiato, nel dopio, e ſe non potrà paghar ſia poſto alla berlina per un giorno,

no, e per la ſeconda volta ſia la pena di lire quattro, e un dì alla berlina, e quello che farà herba, o feno nelli terreni communi prohibiti, paghi ſolamente al Commun per ogni volta, e ſi credi come ſopra di palli.

Che il letame, ed altre ſporchizie ſi debbano levare.

CAPITOLO LXVII.

XXIV. ITem ſtatuimo, ed ordiniamo, che procurino, che il ledamo, e le altre ſporchizie, che ſono nelle ſtrade publiche di inverno, cioè dopo la feſta di San Michele, ſino alla feſta dell' Annunciatione, ſiano levate fora del logo in termine di ſei dì, dappoi che ſono ivi, o ſarà poſte; Mà nell' eſtá dalla feſta dell' Annunciation, ſino alla feſta di San Michele infrà trè dì, ſotto pena di lire cinque, tante volte, quante contrafará, applicando la metà all' accuſator, e che nelle piazze non ſi meti letame ſolo quel dì, ed il ſeguente dì ſia levato via, ſotto la pena predetta per ogni dì.

Delli Bojari, ed altri lavoranti, che hanno promeſſo di ſervir, e quelli che ſaranno tolti a opera.

CAPITOLO LXVIII.

XXV. ITem ſtatuimo, ed ordiniamo, che ſe qualche bojaro prometterá de ſervir col

carro a qualcheduno, o qualche lavorante prometterà di ſervir, e lavorar a qualche perſona, e di poi non anderà come hà promeſſo il bojaro paghi al Commune charentani quattro, ed il lavorante paghi carentani due , e quello, il quale prometterà il prezio d'un giorno, eccettuando però ſe aveſſe fatto con giuſta cauſa , e quello al quale prometterà di ſervir.

Di quelli, che caveranno le ſtrade, overo vie publiche.

CAPITOLO LXX.

XXVI. ITem ſtatuimo, ed ordiniamo, che ſe qualche perſona caverà, overo guaſterà con zappe, paldeferri, over con ogn' altro iſtrumento, o modo ſenza cauſa legitima qualche ſtrada, o vie publiche , over metterà acqua per le ſtrade, ſia caſtigato, e condannato in trè lire di bona moneda da Marano, per cadauno, e cadauna volta, e refaci le vie deſtrutte , la qual pena la mità ſia applicada al Commune, e l'altra metá all'accuſatore, e ſi credi a quello, over a qualunque altro teſtimonio, ſe ſarà di buona openion, e fama, con giuramento.

Delle

Delle prove contra li Beccari, Bettoglieri, Molinari, ed altre persone.

CAPITOLO LXXI.

XXVII. ITem ſtatuimo, ed ordiniamo, che in tutti li ſopraſcritti Statuti, che fanno menzione de beccari, di peſcadori, di molinari, delle biave, delle meſure, che ſiano giuſte, e de quelli, che danneggiano le Poſſeſſioni d'altri ſi credi al danneggiato col ſacramento, ſe ſarà di buona fama.

Di Vachari, e Cavallari da eſſer conſtituidi.

CAPITOLO LXXIII.

XXVIII. ITem, che eſſi Sindici procurrino di meter, conſtituir al debito tempo, e ſolito vachari, cavallari, Saltari ſecondo l'anticha conſuetudine oſſervata in Trento, e niuno ſia admeſſo a queſti officii ſe non darà ſicurtà idonea di governarſi bene.

Delle miſure delle ſcandole.

CAPITOLO LXXIV.

XXIX. ITem ſtatuimo, ed ordiniamo, che li Sindici ſolecitano, over procurino, che le ſcan-

ſcandole, che ſi conducano a vender ſiano, e debbano eſſer di longhezza de piedi due, e mezzo alla meſura di Trento antichiſſima, e quello, che ne portarà di minor meſura, ò condurrà, paghi alla Communità carentani otto per ogni faſſo, il qual faſſo anco deve eſſer cento ſcandole.

Del numero de Cerchij.

CAPITOLO LXXV.

XXX. ITem noi ſtatuimo, ed ordiniamo, che li cerchij delle caſtellade, e delli botteſini picioli ſiano per ogni faſſo trenta, e li altri cerchij per ogni altro vaſo eccettuando ceuri, ò tinaci, ſiano almeno al numero di vintiquattro per mazzo, over dodeci per ogni faſſo, e quello, che ne condurrà di minor numero, paghi, ed incorra nella pena predetta, e perda li cerchij, d'ogni ſorte debbano radoppiarſi un brazzo dalla ſtropa, dove ſe ligano, ſino alla ponta, ſotto l'iſteſſa pena.

Del numero delle Strope.

CAPITOLO LXXVI.

XXXI ITem ſtatuimo, ed ordiniamo, che le ſtrope tagliate per ligar li cerchi per ogni mano ſiano almeno vintiſette, ſotto pena de groſſi due per ogni mano.

Di

De' marchati, over salarj delli lavorenti, over opere.

CAPITOLO LXXXII.

XXXII. ITem statuimo, ed ordiniamo, che essi Sindici procurino, che niuna persona ardisca, ò presumi, dar, e paghar li laurenti delle vigne, cioè huomeni, donne, putti da sedeci anni in zo, per loro faticha, o mercede, oltre il prezio infrascritto secondo li tempi, infrascritti destinti, e limitadi con le spese secondo il il stile della Città di Trento consueto a paghar, nè anche essi lavoradori, donne, putti, ardiscano, o presumino, nè dimandar, nè tor per le loro fatiche, e mercedi, oltra il prezio infrascritto, sotto pena di carentani quaranta per ogn' uno, se per ogni volta, che sarà contrafatto, tanto dal condutor, quanto dal condotto, la qual pena l'amità sia applicada alla Communità, l'altra all' accusatore.

Primo delli mesi Marzo, Aprile, Settembre, Ottobre, non si paghi, nè pigli oltre quattro carentani per ogni homo, e per ogni dì due carentani per donna, e per ogni putto del età predetta.

Item li mesi di Marzo, Giugno, Luglio Agosto, non si paghi, nè pigli oltra cinque carentani per ogni huomo, e per ogni dì, ed oltra carentani trè per ogni donna, e per ogni putto dell' età perdetta.

Item li meſi di Novembre, Decembre, Gennaro, Febraro, non ſi paghi, nè pigli oltra carentani trè per ogni huomo, e per ogni dì due carentani per ogni donna, e per ogni putto dell' età pernominada.

Salvo quello, che liga, ò zappa le vigne da ogni tempo, ſenza pena poſſi dar, e pigliar carentani cinque per ogni huomo, e per ogni dì, e non più ſotto la predetta pena.

Della ſolecitudine di conciar le vie, e ponti.

CAPITOLO LXXXIV.

XXXIII. ITem ſtatuimo, ed ordiniamo, che eſſi Sindici procurino che le ſtrade, ponti, rozalli, e ſimili ſiano accomodati, ed à far queſto poſſino comandar alli maeſtri del murar, bojari, e che queſti ſiano pronti in comodar, e conciar sì come a loro parerà eſſer eſpediente, e poſſino caſtigare, e fargli pena di carentani ſedeſe al dì, e ſcoder da quelli che contrafaranno la qual poſſino accreſcere ſino a lire dieci, e niuno al qual ſarà comandato poſſi eſcuſarſi ſotto preteſto di qualche privilegio ò per altra cauſa, che non ſia comparſo dandogli però la ſua degna mercede, e ſe li Sindici in far quello che è predetto ſaranno negligente, da poi che ſarà a loro notificato all' hora eſſi incorrerãno nella pena di lire cinque, applicando la metá alla Communità, e l'altra all' accuſatore.

Di

Di quelli che carezano per le altrui Possessioni.

CAPITOLO LXXXV.

XXXIV. ITem statuimo, ed ordiniamo, che se alcuno intrarà carezando in alcuna Possessione d'altri senza licenza del padrone della Possessione sia condannato in cinque lire di bona moneda, per ogni volta, che averà carezado, la qual pena l'amitá sia applicada al Commune l'altra metà al padrone della Possessione, e si credi a un testimonio, over anche al padrone della Possession, però col giuramento, ed il danno sia refatto al danneggiato.

Li stari, bzente, ed altre mesure siano giustade, e bolate.

CAPITOLO LXXXVI.

XXXV. ITem noi statuimo, ed ordiniamo, che li stari, brente, conzale, galede, quarte, quartaroli, pesaroli, stadere, balanze, onze, passeti, e similli siano giusti, e bolati almeno due volte nell'anno, e specialmente il mese di Settembre, ed il mese di Marzo, ò tante volte quante parerà esser espediente, e che le mesure, e pese debbano esser eguali à quelle di Trento.

Che

Che le bestie magnabili, e vitualie non siano straportate fori del distretto di Trento.

CAPITOLO LXXXXI.

XXXVI. ITem statuimo, ed ordiniamo, che niuno non debbi condur ò far condur fora del distretto di Trento, e suo Vescovado, senza licenza delli Consoli, e Proveditori di Trento, niuna bestia viva ò morta, nè le pelle, nè li corami, ò concii, o da conciar, nè formai, nè smalzo, nè sevo, nè grasso, nè altre cose mangiabili, accettuando quelle le qual se conducano fori del distretto di Trento in altre. Parte per transito non pregiudicando però alle ragioni è consuetudini antiche, permettendo il qnintо, per li forestieri, e l'amitá per li Cittadini, e distrettuali, e quello che contrafarà perdi le robbe, e ciascheduno sia l'accusatore, ed abbi la quarta parte del banno, e si credi a un solo testimonio de bona fama, ed openion, salvo, che dalli mercati generali possino condur via animali vivi, e non morti, li quali siano comprati nella piazza di Trento senza malizia, e fraude in quelli quattro mercati generali della Città di Trento, di sopra espressi nelli altri Statuti, e che niuno official possi dar licenza de condur contra al detto Statuto sotto la predetta pena l'amitá della qual sia applicada alla Communità, l'altra all' accusatore.

RE-

ROGOLE

ALLA

REGOLA.

REgola ferma in ſcritto da oſſervarſi nella publica Regola dalli Sudditi, e ſoprahuomeni del Commune di Segonzano. Li huomeni del Commune di Segonzano hanno per uſanza antica, che nel primo Sabato della Caſolara, il quale è il primo Sabato di Quareſima fanno publica Regola, dove fanno queſti ſeguenti officii trà loro, prima elogono due ſoprahuomeni novi, e conſtituiſcono il zurado, anco novo, il quale ſuccede ogni anno per roda trá eſſi tutti, e ſe ſuccedeſſe forſi qualche non ſufficiente: come qualche Vedova, ò pupillo ò altro, nè capo di famiglia buono, nè idoneo a tal commune officio, ſe ne fanno un altro ad eſſo ſeguente per roda. E la Regola da tale non ſufficiente per la ſua eſentione, fà pagarſi quel tanto, che ſecondo la ſua facoltá gli pare oneſto; alli qualli trè il giurato vecchio paſſato ivi da giuramento publico, ſopra un

G libret-

libretto de conti del Commune, che debbino tutti trè mantener la ragion del Castello, e del Commun, ed in lite, che occorresse trà il Commun, ed altri, per il che essi trè conservano li scritti, ed Instrumenti del Commun nella Sacristia ivi di San Salvador.

Item che debino sempre prima cercar di accordar amichevolmente per le differentie trà i partevesi, e confinanti di Campi, e delle Case, e di lochi. E non potendo seguir acordo, nè accordarli, sij poi in libertà ogni uno di usare sue ragioni in litigare.

Avertiscano anco a far tenir conzade le strade e vie Communi, e che non vengano danneggiati li pascoli del Commun, ne fatto danno da particolari nelli campi, e loghi, al che essi possono metter pena fino a un Ragnese, come ordinariamente posson le altre Regole del paese, e non hanno autorità d'imponere maggior condannanza, ed in tal pena condannare, ed applicar tal pena in beneficio del Commun, overo della Chiesa.

Parimente provedino, che non si danneggi il Commune ò Montagne, e quando le vogliono affitare debbano domandar licenza al Castello, e pagargli la decima parte del affitto fedelmente, come anco consta in un loro Instrumento vecchio, e che ogni Pegoraro forastiero, che conduce pecore al pascolo nella Montagna paghi per onoranza al Castello un buon Agnelo per volta. Guardano anco, che sian rispetadi i due

Gazzi,

Gazzi ò Selve, l'uno il Gazo di pontalto de laresi sù la Montagna per mezzo à Grumes, e l'altro a Gausàl de pini verso Bedol de qualli non si debba far menada alcuna, ne anco tagliar legnami senza licentia del Castello, e della Regola, o di detti huomeni, sotto pena di un Ragnese per ogni lareso, e di tre Pauli per ogni pino, le quali condannanze similmente s' applicano alla Regola, ed anco di tre paoli per ogni pie di Castagnaro del Commun, de quali mai si dà licentia, da detti due Gazzi in fuora, ogni uno solamente della Regola reservato l'official del Castello, come fù il quondam Francesco Not, il quale poteva goder del Commun come se fosse della Regola, ò del Commun, puol liberamente taiar come fanno per borre da asse, legnami da vigne, e per far i cerchi, legne da brusar, e boschezar, e puol farsi fratte sul Commun; mà roncarsi fuora a campo ò pratto dificilmente la Regola, o essi huomeni dano licentia, se non diminuisse forse, e non impedisse il pascol del Commun, e tal pagha alla Regola un affito secondo, che se acorda con detti, over anco quando se ne cavasse qualche gran beneficio alli huomeni in Commune, ed il Castello insieme lo concedesse, e così in tal fatti, & in simil altri affari, e beneficii del Commun, e l' officio di detti due soprahuomeni, e del Giurato insieme, il quale però gli è proposto, e principale, che esso Giurato, e così nominato perche egli a giurato

prin-

principalmente ſopra gli altri d'attendere ſempre come è detto al beneficio del Commune, e procurarlo nelle occaſioni dove detto per il Saltar della Regola, comanda a far le Regole dal che in alcuni luoghi, e Villagj è nominato il Regolano , e ſe ne fà comandar un per luogho tutti , benche per più ſpeditione di far Regola, ſi avevano un anno elletto, e conſtituito dodeci huomeni, con l' autorità commune, come ſe foſſero ſtati tutti per il meglio, ſtante, che molti multa ſciunt, & quod omnes tangit ab omnibus approbari debet: dicon le leggi, sù la Regola poi eſſo propone alli huomeni tal, e tal occaſioni in beneficio, cioè eſortandoli.

Item detto giurato è obligato tuor sù dalli hnomeni la colta del Caſtello, ſecondo il loro eſtimo, e rata, che ſi hanno notata ſopra un baſtone, ed al Santo Zuane de Giugno preſentar eſſa coleta in Caſtello, che è libre 88.

Item avviſato da Miſſer Capitanio, ò Caſtellano detto Giurato, e obligato far fare alli huomeni per roda, come ſogliono le facioni conſuete del Caſtello, cioè far che li huomeni per roda facino li ſuoi Piobegi della legna al Caſtelio, far lavorar la Chieſura Communa ſtroparla, al che eſſi debbano dargli tutto il legname, e ſtrope, alle vigne quando gli biſogna ſenza alcuna ſpeſa del Caſtello ſegar il Prá Commune, e quello ſul Monte, governargli il feno, e condurlo in Caſtello, ſecondo il tenor dell' Urbario, ed anti-

anticha uſanza, il Caſtello darà alli huomeni le ſolite ſpeſe, e regalie conſuete.

Item far condurre le decime del Vino, e grani, di Soverio, Grom, Grumeſſe, Valda, ed Albian in Caſtello quando è ricercato.

Item ſi da autorità al Giurato del Commune, che ſcodi alli tempi debiti li ſtari di Segalla & li ſtari di formento, e li conzi di Vino, ed il ſmalzo come nel Urbario dalli Martini, e ſuoi conſorti per fare l'elemoſina alla Rogazione al Piaz ſecondo il ſolito, e che detta elemoſina ſia meſſa nel caneveto del Commun ivi al Piaz.

Del Saltaro della Regola.

Nel antedetto Sabato ancor in quella Regola fanno queſti altri officii, cioè il Saltar della Regola, per roda, e gli dan il giuramento, che debbi prontamente, quando gli commette il Giurato, comandare li huomeni a far Regola, ed a conzar le ſtrade, e far altri beneficii del Commune quando occorre, e comandar anco a far le dette fationi del Caſtello, ed in occorenze inſieme col Giurato, anco debbe prender qualche uno, ſecondo la comiſſione del Vicario, e del Caſtello eſſo Giurato ſuol piantare gli termini nei Campi, e luoghi delli parteveſi quando ricercano.

Del Saltar della Campagna.

Similmente in detta Regola ellegonsi il Saltar della Campagna con giuramento, che habbi da guardar sopra i bestiami, homeni che non danneggiano i Campi, e Vigne, Pratti, ed arbori, e gli da la Regola per salario sei conzi di mosto, e più ò manco, secondo tal Saltar, e sufficiente, e d'accordo, e se qualche bestiame, ò qualcuno pascola ò danneggia qualche loco quello, che hà patito il danno se ricorre dal Giurato à fargli stimar il danno è un Paolo la condanna a refargli, ed anco nella solita pena d'un Paolo per bue la notte, e d'un carentano, dal dì trovato in loco d'altri, e così anco per ogni capra, ò pecora, le quali pene vanno, e sono del Saltar della Campagna.

Delli due Moneghi delle Chiese.

Item in essa Regola fanno anco, ò confirmano per roda, se vedono idonei tutti due i Moneghi delle Chiese di San Salvador, e Santa Maria dal Piaz, con dargli giuramento col solito salario di una quarta di formento, & una di segalla per ogni fogo a San Martino, con le sue consuete regalie.

Del Pastor del Commun.

Poi al principio d'Aprile è solito, che li huomeni di queste trè Ville, da Saletto, e della è dal

Sabion

Sabion fanno Regola dove ſi provedono d'un Paſtor commune con ſalario de Ragneſi 7. più ò manco ſecondo l'accordo, e gli fanno le ſpeſe per roda, qual dura fino a S. Andrea.

Delli due Saltari delle Uve, e frue de Campi.

Da poi tutta la Regola à mezzo Agoſto ſuol elle-gerſi due Saltari, e guardiani delle Uve, e frue de Campi, quali gli pare più idonei, etiam de foraſtieri dandogli giuramento, che debbano eſſer fedeli, e ſoleciti dì, e notte, ſenza aver riſpetto a niſſuna perſona de pignorarli nella ſolita pena de carentani ſei per ogni perſona che ritroveranno nel dì danneggiare le Uve d'altri, ed un Ragneſe di notte, e groſſi trè per ogni Uva, che robba, le qual condannanze ſono d'eſſi Saltari, oltre il Salario conſueto alla vendema, de tante moſſe di moſto, come quante opere de zapador vanno per ogni vignale, e chieſura; mà ordinariamente ſenza far tante miſure gli ſogliono dar per Commun un carro de moſto, il qual moſto vanno raccogliendo dalli particolari, ſecondo la ratta della colta, e durano fino fatte le vendeme.

Del Giurato della Chieſa.

Item la Regola ogni anno a San Michel ſuol eleger il Giurato della Chieſa de più huomeni dabene ed ivi preſente il Reverendo Curato di Segon-

zano

zano gli da il giuramento, che debbi tener fedel conto dell' intrade, ſcodendole diligentemente tutte ſenza riſguardo alcuno, e non debbi impreſtare fuori in modo alcuno, manco valerſene in proprio uſo, ſotto obligo di pagare del ſuo proprio ſenza remiſſione alcuna; má ſolamente adoperarle per biſogno, ed uſo di eſſe Chieſe, & eſſo Giurato della Chieſa ſia diligente, e fedele in tenere buona cuſtodia delle elemoſine delle Chieſe, e delle loro ragioni, paramente, e fabriche della Chieſa di San Salvadore, e di Santa Maria. In li repari di eſſe Chieſe, e fabriche, cerre, oglio, paramenti, & altre coſe neceſſarie ad eſſe due Chieſe, puol ſpender di eſſa intrada a ſuo arbitrio, col conſiglio però del Reverendo Curato, ed in ſpeſa grande, che occorreſſe, come in coperti, e fabrica con la ſaputa, e licenza anco dei huomeni, ò Regola, e del Caſtello dovendone render buon, e real conto in ogni capo dell'anno, della ſua adminiſtrazione, facēdolo deſcriver detto conto partatamente nel libro di conti di eſſa Chieſa, notando prima le partite del ricevuto, e poi conſeguentemente delli ſpeſi, e cavato poi li avanzi, e ſcrivendoli deſteſamente deſſcritti.

Del Noſtro Reverendo Curato.

Il Reverendo Curato di Segonzano eletto dalli homeni, e dal Signore di Segonzano, ed approvato dalli Signori di Segonzano, che ſij buon

Sacer-

Sacerdote, & admeſſo prima dal Molto Reverendo Sig. Vicario Spirituale di Trento, al poter far cura d'anime nel Veſcovado, ed adminiſtrare li SS. Sacramenti, in generale al quale Reverendo Curato, eſſi huomeni di Segonzano danno per il vivere, e ſalario il Vino, e biava ſecondo l'inſtrumento, e regiſtro della Canonica, e la ſua caſa ordinaria, la quale è l' abitatione della Canonica, con horto, ed otenſilij biſognoſi al Curato, come nell' inventario di eſſa Canonica.

Il qual Reverendo Curato elleto, ed approvato dalli Signori, ut ſupra, gli huomeni di Segonzano non abino autorità alcuna di rimoverlo, ò licenciarlo ſenza ſaputa, e conſentimento di eſſi Signori di Segonzano; mà debbano proponer le cauſe, ed agravij loro, ed aſpetare il loro parere, e conſenſo. E obligato ogni Sabato dir la Meſſa à Santa Maria pro Defunctis delli Signori Fratelli da Prato Figliuoli del q. Illuſtre Signor Giuſeppe, e Signora Margarita, e la prima, e ſeconda Domenica, cantar la Meſſa sù a San Salvator, e la terza a Santa Maria al Piaz. Item cantar tutte le Feſte dei Apoſtoli Meſſa a San Salvator, e tutte le Sante Marie al Piaz. Avertendo eſſo Reverendo Curato di non mancar mai di dire tal Meſſa de Defonti, per beneficio dell' Anime d'eſſi Signori Defonti benefatori, ogni Sabato ſenza fallo, altrimente ſe mancará una volta, perda un terzo dell' intrata ò fitti laſciati per eſſo, ad eſſo Curato,

del quale terzo , la terza parte ſi pigli per ſe il Monico della Chieſa, quale ivi avertiſca tale mancamento, e ſe detto Curato manca di tale Meſſa due volte, perderà due terzi in mediate, e mancando poi la terza volta, che all' hora perderà l'altro terzo, cioè tutta l' entratta ò fiti laſciati per tali Meſſe, tutti di quell' anno, e vadino con detta ratta del Monico avertente, alla Chieſa ivi incontinente, ſenza impedimento importante di malatia, ò altro, che tal meſſe mancate poi le refaci altri giorni.

ORDI-

ORDINI

BONI,

Capitoli, e Regola in ſcritto, per il governo del Caſtello, Giuriſdizione, e del Commune di Segonzano neceſſarij.

UN Campo mal governado, ed inculto produce tribuli, e ſpine dice il Signore, ſimilmente anco un governo ſenza ordini certi, e malamente retto cauſa molti diſordini con indegnità della Superiorità, e danno de' Sudditi. Hor vedendo Io Innocentio da Prato con gli altri Signori miei Conſorti, inſieme Signori di Segonzano, miei Signori Cugini preſenti quì in Caſtello di Segonzano il Signor Antonio il Signor Ottavio col Signor Teodoro, ed il Signor Criſtoforo à nome inſieme del Sig. Gio: Battiſta Fratelli da Prato, e conſiderando quanto li Sudditi, per non avere Ordini certi in ſcritto, nè forma neta, sì nel popolar governo loro, qual nominan Regola, come anco nel reggi-

reggimento, ed amministrazione della raggione causanti molti inconvenienti da non essere più longamente comportati, e particolarmente pensandosi li huomeni della Regola, alle volte stender le mani in autorità, che non hanno in tale loro Regola mal regolata al pigliarsi spine de danni, e spese superflue, e dispendij con mio dispiacere per la non ordinata anco administrazione della Giustizia, come vedremo, che il Vicario della Giurisdizione, non tiene termine ò giorno alcuno ordinario nel rendere raggione, dal che, e Giudice ordinario senza ordine. Dunque non servandosi da esso Vicario termine fermo, e modo condecente; nè dalli Sudditi Regola, nè con Miser Capitanio, e Superiorità, intendenza, nè ordine; má confusione, e travaglij di varie molestie, e dispendij, come infra. Per tanto mi è parso buona, e santa opera utile, e necessaria ad esso Giudice ordinario dar ordine al Capitanio Capitoli, ed alla Regola Regole.

ORDI-

ORDINE

Per elettione del Vicario di Segonzano, presentazione, e confermazione sua.

NElla Giurisdizione, e Signoria del Castello di Segonzano li Sudditi del Commune delle Ville di Stedro, Sabion, Theai, Saletto del Piazzo, e di Fauro sogliono sù la publica Regola ellegere trè huomeni più idonei di loro, per Vicario, cioè due li Sudditi delle sudette Ville di Segonzano, & uno li Sudditi da Fauro. Poi insieme con li Regolani di Segonzano in una commune supplica debbano in frà due Settimane per l' avenire doppo che vacca il Vicariato, nominare, proponere, e presentar detti trè elletti al Signore che Domina quell' Anno il Castello, e Giurisdizione di Segonzano, de quali trè a suo beneplacito può confirmare uno d' essi quel più idoneo à tal officio suo gli parerá, e se non fosseron idonei refuttarli, dargli termine una Settimana, che gliene presentino tré altri, e non presentatoli in detta terza Settimana, over presentatogli,

nanche trovando di quelli trè alcuno idoneo di buon giuditio, pratico, e che ſappi almeno leggere, e ſcrivere, eſſo Signore puol liberamente elegger uno anche fuori della bachetta, di buona fama, e più idoneo, e condecente a tal officio: avertendo che così, ò quando a ſuo beneplacito conſtituiſce Vicario ſuo, gli darà dodeci Ragneſi di ſalario in quell' Anno, oltre le ſue regalie, e ſportule ſolite, che li pervengono ſecondo il conſueto dell' officio di Segonzano, ed il Statuto di Trento. Il qual Vicario habbi da durare nel detto officio almeno per trè anni, doppo che egli averà preſtato il ſolito giuramento in mano di detto Signore, over alla preſenza del Capitanio ivi in Caſtello, e doverà anco durar più delli trè anni nell' officio dell' Vicariato, ſecondo li ſuoi deportamenti, e beneplacito d'eſſo Signore, che Signoreggia in quell' anno.

ORDI-

ORDINE

Della confirmazione dell'Vicario, col giuramento, che ſe gli debba dare in queſti ſette Capitoli ſeguenti, ſecondo che fù fatto l'anno 1584. in Caſtello di Segonzano, ſiccome ſegue notato dall' Eg.° Miſſer Gaſparo Coret Notaro di Cembra, e Cancelliere di Segonzano, in queſta forma.

CApitoli, quali hà da oſſervare per ſuo giuramento corporalmente il Vicario elletto dalla Communità di Segonzano, e Confirmato per gli Illuſtri Signori Patroni della Giuriſdizione di Segonzano, V. ſer Nicolò q. Federico di Petri delli Villoti de Stedro, avanti all' Illuſtre Signor Juſtiniano Prato Signor di Segonzano, qual a giurato nelle mani delli Ss. Illuſtre.

Primo, che detto Miſſer Vicario debbi giurar di conſervare tutte le raggioni, conſuetudini, e buone uſanze, ed ordini de SS. Illuſtre, tanto

le

le paſſate, quanto le preſenti, e le future.

Secondo. Item che ſentendo a dir qualche male, over a far qualche coſa, che fuſſe in pregiudicio de SS. Illuſtre, overo della ſua Giuriſdizione, che eſſo Vicario ſia tenuto con tutto il ſuo ſaper, e poder diffender l'onor, e le raggioni, tanto di SS. Illuſtre, quanto della ſua Giuriſditione, e quando col ſuo poter, e ſaper non poteſſe diffender come di ſopra, che ſia tenuto denonciarlo, e farlo ſapere a SS. Illuſtre overo al ſuo Luogotenente, e Capitanio nel d. Caſtello.

Terzo. Item che al tempo della Santiſſima Trinità, e di San Bortolamio, quando ſi cellebrano le feſte, ſecondo la conſuetudine del loco nella Giuriſdizione di Segonzano, e che ſi fá, e publica proclame, e cride d'ordine delli predetti Illuſtri Signori Patroni, over del loro Capitanio, e Luogotenente, e qualunque contrafarà a dette cride, ò malfattori, che in quel caſo detto Miſſer Vicario debbi convocare appreſſo di ſe l'officiale, ed altre perſone di detta Giuriſditione di Segonzano facendo prigione tal delinquente, ò delinquenti conducendogli nelle forze, e prigioni del Caſtello.

Quarto. Item che fedelmente, e realmente a tutto ſuo potere procuri, che la Giuriſditione, e ſuo Vicariato di Segonzano predetto, e perſone in eſſa abitanti di bene, e giuſtamente governare, e mantenire le raggioni beni, poſſeſſi, onori, confini della Giuriſditione di eſſi Illuſtri Signo-

ri,

ri insieme con li ordini, ed antiche buone u-
sanze, non permettendo siano sminuiti, e che
l'aministrará Giustizia a qualunque persone,
che la ricercaranno, e domandaranno secondo le
leggi, raggioni, statuti, ed ordini de SS. Illustre.

Quinto. Item che le inimicitie, discordie, malevo-
lentie, persecutioni dove lui saprà accordarà
amichevolmente, e destramente quietarà a tut-
ta sua possanza, e come officio del buon Giu-
dice troncarà, ed abbrevierà le litti, quanto
più gli sarà possibile.

Sesto. Item usarà ogni diligenza in tenere netta det-
ta Giurisditione da omicidiarij, banditi, assassi-
ni, ladri, e di qualunque altra sorte di huo-
meni tristi, facinorosi di mal' affare, e di mala
vita, e vagabondi. Diligentemente, e fedel-
mente cercarà, e farà cercare dalli Saltari, ed
altre persone d'essa Giurisditione a tutta sua pos-
sanza, conducendoli nelle forzi del Castello,
acciò siano puniti secondo li loro delitti, e de-
meriti.

Settimo. Item che s'occorrerà rumori, ò questioni
con spargimento di sangue ò minacciano qual-
che scandalo di gran danno ad alcuno, overo
parole ingiuriose, per le quali se potesse sospe-
tare di nascere maggior pericolo, che detto mis-
ser Vicario sia tenuto subito darne raguaglio,
over farlo denunciare per altri a SS. Illustre,
over al loro Capitanio, ò Logotenente, accio
tal delinquente possi venir castigato secondo la
qualità, e gravezza del delitto.

 E que-

E questi Capitoli siano da esser osservati, e mandati in esecutione per esso Misser Vicario, mentre che perseverarà nel suo officio, quale sia a beneplacito delli predetti Illustri Signori di confirmarlo, ò removerlo come apparerà a SS. Illustre, alle quali reservato sia raggione di poter ascoltar, e differire in caso d'appellatione alcuna, intendendo sempre in Civile, non altramente, dandoli libertà, & autoritade SS. Illustre di poter udire qualunque differenza, che li occorerá di finire, sentire, intendere, e terminare civilmente per amichevol concordio, ò sentenza diffinitiva &c. pro ut &c.

Adi Sabato 10. del Mese di Marzo 1584. Ind. xij. nel Castello di Segonzano nella stuva grande di S. presente il Reverendo Misser Prè Gio: di Barbi Pievano di Cembra, del Nob. Misser Gasper di Coret in Cembra, e del Nob. Misser Giuseppe suo figliuolo Capitanio in detto Segonzano, Eg.° Misser Giovanni Fantini Not. di Cimego, ed agente del Molt' Illustre Sig. Giustiniano Bortolamio de Colou di Cembra, Dominico fig. Clemente di Nardini de Fauro, e Francesco Nott officiale in detta Giurisditione, tutti testimonij giurati, e specialmente pregati.

Io Gasper de Coret Not. &c.

ORDI-

ORDINE

Quando il Vicario ordinariamente debbe tenir raggione, & in che modo ſpediente giudicar le cauſe minore, che le maggiori, ed importanti deciderà l'Eccellente D.Signor Commiſſario della Giuriſdizione.

COnſiderando il mal ordine, e la ſpeſa, che fanno li Sudditi per convenirſi in raggione, che uno volendo convenire l'averſario ſuo contrario avanti il Vicario gli biſogna far citare la parte tal dì, che vuole giuridico però, e far venire da Cembra à poſta il Notaro deputato, ed a lui, ed al Vicario pagarli il viaggio, il diſnare, ed anco alle volte la cena, oltre le ſportole, e così ſpende più qualche volta, che non importa la cauſa. Per il che ſi aſſigna, e determina che eſſo Miſſer Vicario Giudice ordinario, debbi in alcuni termini ordinarij dell' anno tenir raggione ſenza gravare con tali indebite

debite ſpeſe parte veruna, e ciò ogni primo Sabato juridico d'ogni meſe alla più longa, ordinariamente debba venir il Notaro in Segonzano paghandoſi eſſo la ſua ſpeſa, al quale ſi da autoritá di poter ſcrivere delli Inſtrumenti de contratti, di Sudditi, e non ad altri Notari; mà ſolamente all' Eg:° Miſſer Antonio dalle Mule Notaro in Cembra, e Cancelliere del Caſtello, e Giuriſdizione di Segonzano, deputato hora novamente in Caſtello dalli antedetti Signori di Segonzano, & eſſo Miſſer Vicario in Caſtello nel luogho ſolito ſentare, over altrove dove ſarà il Magnifico Capitanio di Segonzano, condecentemente, & udire le parti, procurando prima d'accordarli inſieme ſenza litigare, né ſpendere, e non volendoſi accordare all' hora ſe la cauſa è picciola in frà trè Ragneſi, e facile ſenza biſogno de prove la decida, cui ſubito ſummariamente facendola notar dal Notaro nelli atti, acciò che l'appari, e gravato che fuſſe, ſe nè poſſi da Magnif. Capitanio ricorrere, & appellare, over anco ſe biſognaſſe qualche prova li admoniſca per il termine ſeguente dell' altro meſe peremptoriamente á provare, e così anco poi la ſententij, e ſe la cauſa paſſa di trè Ragneſi, ſi debbe dal Notaro ivi far notare l' inſtantia del querelante, & attore in logho del libello, e ſe vorà produre qualche raggioni, ſcritture, ò teſtimonij, eſſo Vicario gli aſſegni il termine ſeguente a produrre, riſpondere, riſolvere, e produrre tutte le raggioni, dalle

parti

parti, le qual raggioni, ed inſtrumenti eſſo deve poi in quel meſe diligentemente col Notaro conſiderare, ed al primo termine diffenirla con la ſua dichiarazione ſcritta in li atti dal Notaro eſpreſſa. Mà ſe la cauſa importaſſe, e foſſe difficile da decider in tal caſo eſſo Vicario ſe ricorri, e conſiglij dall' Eccellente Sig. Dottore di Leggi Commiſſario della Giuriſditione, e juridicamente tratti tal cauſa facendoli ſcriver la giuſta ſententia in forma con la ſottoſcritione d'eſſo Signor Dottore Commiſſario e poi nel primo ſuo termine là publichi alle parti; má è meglio, che detto Eccellente Sig. Commiſſario deputato dal Signore di Segonzano di quell'anno le cauſe difficili, & importanti conoſchi, facendole eſſo legalmente proceſſare, e di raggione quanto più ſpeditamente ſi puole determini, e ſententij, con la condecente recognizione, onorario ſuo, e ſportole ſecondo il Statuto di Trento commune, avendo anco riguardo alla ſpeſa, e viaggio, quando per tali cauſe li occore venir dentro a poſta à Segonzano, e dimorar in Caſtello. Il che potrà andare richieſto prima ſecondo il biſogno, e ſecondo che anco occoreſſe in occaſion Criminale.

CAPITOLI

Dell' officio, ed autorità del Magnifico Capitanio, ò Logotenente per il governo della Giurisdizione, Castello, e di Sudditi, e che dal Vicario nelle cause, e gravezze si deve appellare ad esso Misser Capitanio ò Logotenente in Segonzano, over Signore Signoreggiante in quel' Anno.

PEr levar l'abuso, e dispendio delli Sudditi, che per ogni piciol controversia, e minutia vengono da Segonzano fuori á Trento, molestando gli Signori, e la via, e giornate spendendo spesse volte in più, che non importa la causa. Per tanto hor si provede, statuisse, e determina, che per l'avenire gli Sudditi della Giurisditione del Castello di Segonzano in prima instantia avanti il Vicario Giudice ordinario della Giurisditione, si appellino, e ricorrino ivi

da

da Miſſer Capitanio, il quale deve veder di accordare le parti prima, e non accordandoſi poi ſummariamente, adminiſtrargli giuſtizia, nè andare à Trento a gravarſi dalli Signori, ſolo nelle cauſe oltra trè Ragneſi, di più con una fede del Reverendo Curato ſottoſcrita da Miſſer Capitanio, over informazione della cauſa con ſupplica debbino comparere a Trento ò altrove dalli Signori loro, accioche vi poſſino far notare il decreto, ò reſcritto.

Item ſe gli ſoprahuomeni della Regola, fanno alcun torto a qualch' uno, tale ſi riccori, e lamenti non dal Vicario; mà da Miſſer Capitanio, e gli adminiſtri raggione ſummaria.

Item Miſſer Capitanio avertiſca quando gli huomeni della Regola vogliono affittar qualche Montagna, veda prima eſſo col Regolano ò Giurati, detta Montagna, e conſideri, che non torni in pregiudizio del Caſtello ò danno, in tal caſo eſſo Miſſer Capitanio puol prohibirli che affittino, e ſe non ridondi in danno gli dia licenza, & eſſi huomeni debbano paghar al Caſtello l'antica ſua rata, cioè la decima parte, come in un inſtrumento vecchio, che hanno eſſi huomeni, ò Regolano, over al Giurato in la Segreſtia, e eſpreſſo con queſti trè altri ſeguenti Capitoli.

Item avertiſca anco, che niuno ſenza ſua licenza, nelli Monti è Selve di Segonzano fori lareſi, e cavargli il largato, over nè faccia pegola, e queſto è ſtato conſueto nelle Proclame vecchie

far

far publicare per conservazione di legnami più importanti.

Item Misser Capitanio faci lavorare, e stroppare la Chiesura commune, tanto le vigne, come il terreno, horto, e prato dal Commune di Segonzano, secondo la solita loro obligata facione.

Item Misser Capitanio non lassi autorità alli huomeni, che niuno possi senza sua licenza cacciar, oselar, nè pescar, eccetto che per occassione di qualche nozza d'essi, over di officio da morte, come appare nel sopradetto Instrumento, e nell' Urbario fol. 69. e 70. e del proibire il pescare, uccellare, e cacciare le salvaticine faci nelle Proclame secondo l'antico solito.

Item Misser Capitanio facci dalli Sudditi di Segonzano, condurre le solite decime in Castello, e le legne, giusta l'antica usanza, e consueto.

Item esso Misser Capitanio faci proclamar le cride, ò Proclame le feste di San Salvator, e San Bortolamio (sempre quelle già formate) e fatte publicare altre volte da me Innocentio, massime quelle del primo, e del secondo Capitolo, e del terzo, in quanto che al tempo, & occorrenza espediente per conservare la quiete commune, e beneficio della Giurisdizione, e de' Sudditi, le quali Proclame ben ordinate quì sono registrate, e faci ben guardare le feste dalli officianti, soprahuomeni con le armi del Castello, secondo il solito. Avertendo insieme si vendino le robbe, Vetovaglie, e Vini con mesura giusta ò peso, e per il prezio onesto, e conveniente.

Pa-

Parimente esso Misser Capitanio ò Logotenente, nelle feste di Fauro faci far le Proclame diligentemente senza pregiudicare in qualche conto la Giurisditione di Segonzano fino a mezo la Villa di Fauro servando quella forma di prochiame, che già Io Innocentio gli feci fare. Qui si deve destender più specificamente tal forma.

Item, che il Cancelliere ò Notaro della Giurisditione di Segonzano sempre subito, che hà fatto proclamar le soprascritte cride, ò Proclame con la nota della publicatione le presenti in mano di Misser Capitanio ò Logotenente, & esso le tenghi conservate in Castello, accio le possi fare osservare, e castigare li trasgressori, e disobedienti.

Item esso Misser Capitanio tenghi buon registro di dette condannanze, e le scodisca, delle quali ne dia buon conto al Signore in pena di perder altro tanto del suo.

Item esso Misser Capitanio mantenghi con ogni diligenza gli confini della Giurisditione, e Signoria di Segonzano, massime quelli fino mezo la Villa di Fauro.

Item occorrendo far prender qualche malfattore, over anco far qualche fattione per difender, e mantenir le raggioni della Giurisditione ò Signoria del Castello di Segonzano, in tal caso Misser Capitanio possi liberamente sotto qualche pena comandare al Vicario, Giurato, soprahuomeni, e Sudditi, a chi gli pare idonei,

& incontinente in tal biſogno adoperarli , e mandarli anco fuori della Giuriſditione ſecondo il biſogno, e punirli ſecondo la pena, e diſubedienza loro.

Item Miſſer Capitanio avertiſca quando li huomeni e perſone comandate a conzar le vie communi, over altro beneficio publico ſi moſtraranno negligenti di farli con qualche prima admonitione ſotto qualche pena eſequire.

Item eſſo Miſſer Capitanio habbi l'occhio, ed avertenza ſopra la Regola, che fanno gli huomeni, e Sudditi, acciò che non poſſino indurre, ò levar qualche ſeditione, ò pregiudicio alla Superiorità, e Giuriſditione, Caſtello ò Signori, come facilmente eſſi ignoranti poſſono cauſare, over anco per malignitá, che fuſſe in non volere Superiorità, nè Capitanio ſopra di eſſi.

Per tanto ben avertiſca, che non faccino qualche conventicola, over novi ordini oltre il ſolito ordinario delle lor Regole, per il che mi par neceſſario notare il ſolito in ſcritto della Rego. la ferma, acciò eſſi lo tenghono, & oſſervino, Miſſer Capitanio non li laſci preterire in tal pregiudicio, & à più autorità, che non hanno.

Queſti anteſcritti, e ſopraſcritti ordini ſono ſtati viſti per Antonio di Martini Regolano over Giurato inſieme con gli ſoprahuomeni moderni da Segonzano con tutta la Regola a queſto congregata, li quali ordini detta Communità

munità hà avuti nelle mani per giorni ſei, e più, e maturamente conſiderati, in piena Regola accettati, e confermati con promiſſione di oſſervarli, letti da Miſſer Criſtan Figliuolo di Miſſer Villi Viloto Vicario a ſua chiara intelligenza d'eſſa Regola, eccettuando, che hanno dimandato, che ſia ſpecificate le regalie, che ſi debbe dar quando i ſegano il Prà commun da Monte, e la regalia del pane, quando vanno a tuor la decima à Grumes, e Grau. Del che ſi rimettono alla conſuetudine, e ſolito, & Urbario del Caſtello di Segonzano.

Per conto poi, che hanno ricercato di poter far,& elleger i dodeci, che reggano, e faciano le Regole loro, ſe li laſcia in ſua libertà di elleggerne più, e meno in ſuo arbitrio non pregiudicando però alle raggioni del Caſtello. E così hanno ſtabilito che detti ordini ſiano in avenire oſſervati. Li quali poi dalli predetti Illuſtri Signori ſono ſtati confirmati, cioè dalli Illuſtri Signori Innocentio, Ottavio, Theodoro, e Criſtoforo Signori di Segonzano. Publicato alla preſenza del Magnif. Miſſer Simone de Barbi ſuo Capitanio, e del Miſſer Marco ſuo Figliuolo, e Locotenente &c.

Io Innocentio di Prato antenominato confermo, e corroboro tutti gli ſopradetti ordini d'eſſer oſſervati come è detto per maggior beneficio della Giuriſditione, e delli Sudditi.

LAUS

LAUS DEO TRINO

Adi 23. Agosto 1609 quivi in Castello di Segonzano.

Et Io Ottavio da Prato confermo il medemo a nome anco de miei Fratelli.

Adi 24 Agosto 1609.

Li antescritti Ordini, e Capitoli furono publicati da me Notaro infrascritto sù'l Plaz appresso la Chiesa di San Salvador di Segonzano con l'assistenza del spetabile Misser Villi Vilot Vicario di Segonzano predetto, di Antonio di Martini Regolano moderno della Communità di Segonzano antedetto, e di molti altri suoi convicini aldendo, e detti Ordini, e Capitoli accettando, e quelli in tutto, e per tutto confirmando in nome proprio, e di tutti gl' altri suoi convicini absenti. Alla presenza di Battista Noldo da Faver, e di Bortolamio Nones di Sover, e di Gio: Not di Cembra testimonij alle cose antescritte chiamati, e specialmente rogati &c.

Ego Antonius à Mulis Notarius habitator Cimbriæ, rogatus scripsi, & publicavi, & in premissorum fidem me subscripsi.

Locus ✠ Sigilli.

Ad Laudem Dei.

IN SALO' Per Antonio Comincioli,
Con Licenza de' Superiori.

REGOLE,

ORDINI, STATUTI, TRANSA-
ZIONI, E CONVENZIONI

DELLA